

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione Regionale di Controllo per la Puglia composta dai seguenti magistrati:

Dott. Vittorio Lomazzi	Presidente
Dott. Michele Grasso	Consigliere
Dott. Stefania Petrucci	Referendario relatore

nella Camera di Consiglio del 17 giugno 2009 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE N. 58/PAR/2009

sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Massafra (TA) pervenuta in data 12/05/2009, prot. n. 17;

Vista l'ordinanza n. 11 del 21/05/2009 con la quale è stata convocata la Sezione Regionale di Controllo per il giorno 17/06/2009;

udito il relatore Referendario Dott. Stefania Petrucci;

Ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Massafra (TA), con la nota indicata in epigrafe, chiede il parere della Sezione sull'esatta contabilizzazione in sede di bilancio di previsione 2009 delle somme da rimborsare alla Regione Puglia perché inerenti contributi eccedenti la spesa sostenuta.

Il Sindaco precisa, infatti, che l'Ente ha ottenuto negli anni pregressi un finanziamento regionale in conto capitale finalizzato per legge alla realizzazione di un'opera pubblica.

In seguito al completamento dell'opera ed effettuate le operazioni di rendicontazione alla Regione Puglia è emerso che l'Ente deve rimborsare una quota del predetto contributo risultato superiore alla spesa sostenuta.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, occorre valutare i profili di ricevibilità e di ammissibilità della richiesta di parere alla luce dell'art. 7, comma 8,° della L. 05/06/2003 n. 131

che conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

In relazione ai profili di ricevibilità, la Sezione osserva che la richiesta di parere è sottoscritta dal Sindaco.

Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza nella Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, nel nuovo testo introdotto dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, deve essere disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti locali.

Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è quindi destinato a svolgere, secondo il dettato dell'art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo. Invero, già l'art. 45 del nuovo Statuto della Regione Puglia, approvato con L. R. 12/05/2004 n. 7, ha previsto l'istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la successiva L. R. del 26/10/2006 n. 29 sono state disciplinate le modalità di composizione, elezione e competenze.

Tuttavia, rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non risulta operante nella Regione Puglia, la Sezione ritiene ricevibile la richiesta avanzata dal Sindaco del Comune di Massafra.

Accertata la ricevibilità della richiesta, occorre ora analizzarne i profili di ammissibilità.

Come noto, la Corte dei Conti, secondo il disposto dell'art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, può rendere pareri in materia di *"contabilità pubblica"*.

La Sezione ritiene che la questione possa inquadrarsi nella materia di contabilità pubblica poiché inerente la qualificazione e collocazione contabile di talune poste di bilancio

La richiesta di parere presenta, inoltre, carattere di generalità ed astrattezza e risulta pervenuta antecedentemente all'adozione dell'iscrizione in bilancio della spesa.

Ad avviso del Collegio, l'Ente ha correttamente collocato in bilancio, al titolo IV dell'entrata tra i trasferimenti di capitale il contributo regionale concesso ed ha correttamente impegnato la corrispondente spesa al titolo II del bilancio tra le spese in conto capitale.

La Sezione ritiene, inoltre, che per la somma residua del contributo regionale finalizzato alla realizzazione dell'opera pubblica dovrà essere emesso specifico mandato di pagamento destinato alla restituzione alla Regione Puglia della predetta somma.

Resta, infatti, perplessità la soluzione proposta dall'Ente di collocare la spesa relativa alla restituzione a favore della Regione al titolo III del bilancio tra le spese per rimborso prestiti, codice SIOPE 3501 denominato "rimborsi prestiti pluriennali in euro" e relativo al rimborso delle quote di capitale di prestiti obbligazionari.

Ritiene il Collegio che la collocazione contabile delle risorse destinate alla restituzione perché eccedenti la spesa finanziata con contributi regionali, non possa inquadrarsi tra le spese per il rimborso delle quote di capitale di prestiti inerenti forme di indebitamento che devono correlarsi in bilancio con le entrate derivanti da accensioni di prestiti conformemente al principio di veridicità del bilancio.

P Q M

Nelle su esposte considerazioni è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione, sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Massafra (TA).

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 17 giugno 2009.

Il Relatore
f.to S. Petrucci

Il Presidente
f.to V. Lomazzi

Depositata in Segreteria il 19/06/2009

Il Direttore della segreteria
f.to Carmela Doronzo